

## ESPROPRIAZIONE MOBILIARE

(artt. [513](#) SS c.p.c.)

Schema di Valeria VASAPOLLO

l'espropriazione **mobiliare inizia col pignoramento** ad esclusione delle ipotesi previste dall' art. [502](#) c.p.c. (espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca) laddove inizia con l'istanza di assegnazione o vendita (ART [491](#) C.P.C.)

**COMPETENZA** (art. [26](#) c.p.c.):  
giudice del luogo in cui si trovano le cose da pignorare

**ATTIVITÀ DELL'UFFICIALE:** serie di atti svolti e relazionati in un processo verbale

Il creditore non predispone alcun atto, ma si limita a **consegnare all'ufficiale giudiziario l'atto di precetto ed il titolo esecutivo**

- **Ricerca le cose da pignorare** nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti o sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro (art. [513](#) c.p.c. );

- Può essere autorizzato, con provvedimento del Presidente del Tribunale, su ricorso del creditore istante a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre (art. [513](#) c.p.c. );

- Può sottoporre a pignoramento, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli. (art. [513](#) c.p.c. );

- il creditore può, qualora lo dichiara, partecipare personalmente, al pignoramento

Nella Scelta delle cose mobili da pignorare (art. [517](#) c.p.c. ) l'ufficiale giudiziario dovrà pignorare quelle ritenute di più' facile e pronta liquidazione, nel limite di un **presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.**

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

**Unione di pignoramenti** (art. [523](#) c.p.c.): Se l'ufficiale giudiziario, trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui redigendo un unico processo verbale

**Pignoramento successivo** (art. [524](#) c.p.c.): Qualora l'ufficiale trovi un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.

Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo

Se il pignoramento successivo è compiuto anteriormente alla udienza di assegnazione o di vendita, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi in cui il pignoramento non superi il valore di € 20.000 (piccola espropriazione mobiliare). In tal caso il pignoramento ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.

**PROCESSO VERBALE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO**  
(art. [518](#) c.p.c.)

- viene dato atto dell'ingiunzione fatta al debitore ex art [492](#) c.p.c.
- vengono descritte le cose pignorate, con la determinazione approssimativa del loro presumibile valore;
- qualora l'ufficiale giudiziario ritenga opportuno differire le operazioni di stima redige un primo verbale di pignoramento, procedendo entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento
- L'ufficiale giudiziario fa la relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.
- Se il debitore non è presente, rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo [139](#), secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

**FORMAZIONE DEL FASCICOLO**  
(art. [518](#) c.p.c.)

- **Deposito del processo verbale, del titolo esecutivo e del precetto in cancelleria da parte dell'ufficiale giudiziario** entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni.
- **Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.**
- L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore se richiesto.
- Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

**CUSTODIA DEI MOBILI PIGNORATI** (art. [520](#) c.p.c)

- I beni colpiti da pignoramento vengono **consegnati dall'ufficiale giudiziario al cancelliere del tribunale se consistono in danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi**
- Per la **custodia delle altre cose** su richiesta del creditore, l'ufficiale giudiziario le trasporta presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore.
- Per la nomina e gli obblighi del custode si dovranno seguire le particolari disposizioni previste dall'art. 521 c.p.c.
- nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia

**ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO**

Decorsi 10 giorni dal pignoramento (art. [501](#) c.p.c.) e prima che trascorrono novanta giorni (art. [497](#) c.p.c.) dal compimento dello stesso, il creditore precedente o i creditori intervenuti devono proporre **ISTANZA DI ASSEGNAZIONE O DI VENDITA**

**Fissazione dell'udienza da parte del G.E.** (art. [530](#) c.p.c., comma 1) con decreto comunicato dalla cancelleria alle parti.

Nel momento in cui è depositata l'istanza di vendita (art. [521](#), V comma c.p.c.), il G.E. dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità.

Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano

## UDIENZA

Le parti possono produrre osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, L'udienza è termine ultimo per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, se non si è già decaduti dal diritto di proporla

## PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE. (art. 530 c.p.c.):

1. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse il G.E. **dispone la ordinanza di assegnazione o di vendita**
2. Se vi sono opposizioni il G.E. le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
3. Se ricorre l'ipotesi prevista dell'articolo 525, II comma (piccola espropriazione mobiliare), e non sono intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il G.E. provvede con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525.

## ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE O VENDITA. (art. 530 c.p.c.):

Il G.E. dispone le modalità con cui l'operazione di vendita venga portata a compimento

### VENDITA A MEZZO COMMISSIONARIO artt. 532 e 533 c.p.c.)

- il G.E., anche sulla base della stima del valore del bene da parte di un professionista fissa il prezzo minimo di vendita, ed affida le trattative al Commissionario che potrà essere l'IVG o un altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario;
- Il G.E. può imporre al commissionario una cauzione
- La liquidazione avviene con un atto avente natura, caratteristiche ed effetti di un ordinario atto negoziale e di compravendita di un bene mobile;
- La vendita deve avvenire nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, al termine deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto.
- Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto.

### VENDITA CON INCANTO (art.534 c.p.c ss.)

- AFFIDATA con provvedimento del G.E. ex art. 530 c.p.c al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato;
- Il provvedimento del G.E., stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi la vendita ed il prezzo base;
- MODALITÀ: Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza,
- NUOVO INCANTO Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.
- PAGAMENTO: PAGAMENTO: Per contanti- la somma ricavata viene consegnata al cancelliere e depositata in cancelleria. Se l'aggiudicatario non paga si procede a nuovo incanto

**VENDITA  
SENZA  
INCANTO**  
Disciplinata in  
virtù di  
'interpretazione  
estensiva dagli  
artt. 571 ss. c.p.c.



## **DISTRIBUZIONE DEL RICAIVATO**

### **DISTRIBUZIONE AMICHEVOLE**

(art. [541](#) c.p.c.)

Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione sentito il debitore, provvede in conformità.

### **DISTRIBUZIONE GIUDIZIALE**

(art. [542](#) c.p.c.)

Se i creditori non raggiungono un accordo o il G.E. non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata. Il G.E. dell'esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata e ordina il pagamento delle singole quote.